MOD. 376

MODULARIO
C.C. - 417

CORTE DEI CONTI

0000013-07/01/2015-SC_MAR-T71-P

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LE MARCHE

Al Sig. Sindaco
del Comune di
OSTRA

Al Consiglio comunale di
OSTRA
Tramite il Presidente

Per il tramite del Comune
All'Organo di revisione
del Comune di
OSTRA

Oggetto: *Esame delle spese di rappresentanza ex art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 - Comune di OSTRA.*

Si trasmette la deliberazione n. **195/2014/VSG** concernente l'oggetto.

p. Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Barbara Mecozzi)

Deliberazione n. 195 /2014/VSG

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2014

composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI - Presidente f.f.
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

ESAME DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA EX ART. 16 COMMA 26 D.L. 138/2011

ESERCIZIO 2012

COMUNE DI OSTRA (AN)

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011;

Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 24/2014/INPR del 4 aprile 2014;

Udito il relatore, dott.ssa Valeria Franchi;

PREMESSO

Come noto l'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che, a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011, "*le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del*

citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000" disponendo, altresì, che *"tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito* internet *dell'ente locale".*

In attuazione di tale previsione normativa, con Decreto 23 gennaio 2012 il Ministero dell'Interno ha adottato lo schema-tipo di prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza con riferimento all'oggetto della spesa, all'occasione in cui la stessa è stata sostenuta, al relativo importo nonché alla sussistenza di specifico regolamento per la disciplina delle spese medesime.

Lo stesso decreto reca, altresì, prescrizioni di carattere procedurale in ordine alla predisposizione del prospetto, disponendo che debba essere compilato a cura del segretario dell'ente, del responsabile di servizi finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario (cfr. art. 3), nonché in ordine alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla pubblicazione dello stesso sul sito Internet (cfr. art. 2).

Eseguita nell'ambito dell'attività 2013 una preliminare ricognizione circa l'assolvimento dei nuovi adempimenti introdotti dal d.l. 138/2011, in occasione della programmazione 2014, la Sezione ha ritenuto di prevedere specifico e più approfondito monitoraggio sulle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali della Regione Marche al fine di pervenire ad una complessiva ricostruzione del fenomeno nonché alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati in vista della adozione di misure correttive.

Tali verifiche – che vanno, peraltro, ad affiancarsi a quelle svolte ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. sul rispetto dei vincoli finanziari recati dall'art. 6 comma 8 d.l. 78/2010 – hanno avuto particolare riguardo alla regolarità dei prospetti, scrutinati alla stregua di quanto disposto, in tema di requisiti di forma, dall'art. 16 co. 26 d.l. 138/2011 nonché dagli artt. 2 e 3 D.M. 23 gennaio 2012, nonché alla legittimità delle spese sostenute ed alla ascrivibilità delle stesse al genus delle spese di rappresentanza così come enucleate dalla giurisprudenza contabile (cfr. Deliberazione n. 271/2013/VSGO della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, n. 8/2013/PAR della Sezione di Controllo per la Regione Valle D'Aosta, n. 465/2012/IADC, n. 466/2012/IADC, n. 443/2013/VSG, n. 88/2014/IADC, n. 207/2014/VSG e n. 208/2014/VSG della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia).

L'evoluzione della normativa in *subiecta materia* ha evidenziato, invero, non solo ineludibili esigenze di rispetto di vincoli finanziari ma, anche e soprattutto, di corretta finalizzazione delle risorse all'uopo destinate.

Significativa si appalesa, a tal riguardo, la circostanza che lo stesso schema di prospetto delle spese di rappresentanza richiami, in calce, i principi ed i criteri elaborati, sul punto, in relazione alla stretta correlazione della spesa con le finalità istituzionali, alla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, alla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

Specifici riscontri sono stati, da ultimo svolti, in relazione all'adozione da parte dell'Ente di specifico regolamento o di linee guida volti a declinare il concetto di spese di rappresentanza ed a normare le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.

CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si osserva.

Con nota prot. n. 5462 del 9 maggio 2013 il Comune di Ostra ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2012.

Con nota istruttoria prot. n. 2749 del 26 settembre 2014 il Magistrato istruttore, a seguito di riscontri officiosi, segnalava all'Ente profili critici in relazione alle spese come specificate:

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Manifesti cordoglio	Scomparsa di dipendenti ed ex dipendenti, familiari di dipendenti, ex sindaci o personalità politiche del momento	€ 161,80

Venivano, altresì, segnalate:

- la mancata pubblicazione del prospetto delle spese di rappresentanza sul sito internet istituzionale dell'Ente;

- la mancata adozione di regolamenti o atti a valenza regolamentare riguardanti le spese di rappresentanza.

Con nota prot. 12664 del 2 ottobre 2014, acquisita agli atti con prot. n. 2904/2014, l'Ente rappresentava che l'affissione dei manifesti era stata commissionata in occasione della scomparsa di un dipendente e di un Consigliere comunale per rendere pubblico il proprio cordoglio evidenziando, peraltro, l'impegno – preso atto dell'orientamento maturato in seno alla giurisprudenza contabile – a tener conto per il futuro delle predette indicazioni.

L'Ente precisava, altresì, di aver regolarmente pubblicato il prospetto delle spese di rappresentanza sul sito internet istituzionale dell'Ente e di non aver adottato regolamenti o atti a valenza regolamentare riguardanti le spese di cui trattasi pur rappresentando di voler provvedere al riguardo nella successiva seduta del Consiglio Comunale.

RITENUTO

All'esito dell'istruttoria svolta il Collegio rileva come, alla stregua delle coordinate interpretative rese in materia dalla giurisprudenza contabile, permangano profili critici in relazione alle spesa dianzi precisata ancorché di importo contenuto.

Si richiama, sulla specifica questione, l'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna – che il Collegio ritiene di far proprio – laddove con riguardo alle spese per necrologi e telegrammi è stato evidenziato "come tali spese non possano essere legittimamente considerate di rappresentanza, nei casi in cui siano effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti o ex amministratori dell'Ente locale, o delle loro famiglie in quanto questa ultima circostanza impedirebbe di considerarle come finalizzate a promuovere l'immagine dell'Ente" (cfr. SR Controllo per l'Emilia Romagna , deliberazione n. 271/2013).

Ciò posto la Sezione, nel prendere atto delle deduzioni svolte dall'Amministrazione in ordine alle iniziative assunte circa la specifica tipologia di spesa, rilevata la natura collaborativa del presente controllo e la valenza ricognitiva delle prime verifiche svolte,

RACCOMANDA

una attenta verifica dei presupposti cui è subordinata l'assunzione delle spese di cui trattasi.

A tal fine evidenzia che esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali e che, parimenti,

non hanno finalità rappresentative verso l'esterno quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono o, comunque, erogate nell'ambito dei normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che, ancorché esterni all'Ente stesso, non siano rappresentativi degli organismi di appartenenza.

Sotto altro profilo, per ciò che attiene alla mancata adozione di regolamenti o di atti a valenza regolamentare, nel prendere atto delle deduzioni svolte dall'Ente circa l'esiguità delle spese in parola, giova rammentare come, in difetto di uno specifico parametro normativo, l'adozione di apposito regolamento, o di atto a valenza regolamentare equipollente – cui ha, peraltro, riguardo in epigrafe lo stesso prospetto ministeriale – risponda a principi di sana gestione finanziaria.

Detti atti, invero, sottraendo la materia a contingenti scelte degli organi di governo ed apprestando una disciplina generale ed astratta con riguardo ad aspetti di rilievo (quali, a titolo esemplificativo, la definizione di spesa di rappresentanza, l'enucleazione delle tipologie ritenute ammissibili, l'individuazione dei soggetti competenti a sostenerle, le modalità di regolazione contabile delle stesse), valgono a conferire alle relative procedure opportuna trasparenza e conoscibilità.

In questa prospettiva la Sezione, nel prendere atto delle deduzioni svolte circa l'imminente adozione di specifico regolamento e pur rilevando che ogni determinazione in materia è, comunque, rimessa alla esclusiva discrezionalità dell'Ente

RACCOMANDA

di dar corso ai relativi adempimenti.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Ostra.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet dell'Ente secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella fissata Camera di consiglio del 16 dicembre 2014.

Il relatore
Valeria Franchi

Il Presidente f.f.
Andrea Liberati

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE * ANCONA

Depositata in Segreteria in data
19 DIC. 2014
Il Direttore della Segreteria
Dr. Carlo SERRA

CORTE DEI CONTI – CODICE UFF. T71
DOC. INTERNO N.:44099885 del 22/12/2014